

Allarme caldo, da luglio accesso alla Cig più facile per edilizia e agricoltura

Il decreto legge

Il decreto legge Infrastrutture-Pnrr introduce condizioni speciali di accesso agli ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza caldo per edilizia e agricoltura.

Pogliotti e Prioschi — a pag. 2

Emergenza caldo: più facile dal 1° luglio l'accesso alla cassa integrazione

Decreto Infrastrutture Pnrr. Nell'edilizia stop al contributo addizionale e bloccato il contatore delle 52 settimane. In agricoltura indennità agli operai anche per sospensione di mezza giornata

**Giorgio Pogliotti
Matteo Prioschi**

In occasione delle eccezionali situazioni climatiche, comprese le ondate di calore, «al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali finanziate» dal Pnrr viene garantita la continuità della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori con norme ad hoc che facilitano il ricorso alla cassa integrazione.

Il decreto legge Infrastrutture-Pnrr approvato dal Governo il 22 giugno, introduce anche per quest'anno delle condizioni speciali di accesso agli ammortizzatori sociali nei comparti edile ed affini a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 (quindi escludendo le attuali giornate roventi), a causa di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche»: non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile, né la pausa di 52 settimane per le aziende che hanno esaurito il plafond.

In continuità con quanto previsto

dal decreto legge 92/2025 si vuole evitare che i limiti di durata ordinariamente previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali possano ostacolare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, quando la sospensione dell'attività sia determinata da circostanze estranee alla volontà e alla sfera organizzativa dell'impresa. Beneficiarie della norma sono le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Inoltre le imprese che



presentano domanda di integrazione salariale vengono esonerate dal pagamento del contributo addizionale.

In agricoltura l'integrazione salariale viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione per metà giornata (invece che per tutto il giorno), senza richiedere il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate. Inoltre i giorni di utilizzo della cassa integrazione non erodono il limite massimo previsto e sono comparate a lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. A differenza dell'anno scorso cala il budget a disposizione per entrambi gli interventi: 10 milioni per l'agricoltura (invece di 22,5 milioni), 5 milioni per gli altri (erano 10,5 milioni). L'Inps provvederà al monitoraggio, anche in via prospettica, per assicurare il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande se si supera il tetto.

L'intervento mirato contenuto nel decreto legge non significa che negli altri comparti non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali a fronte di temperature molto elevate. Infatti negli altri settori sono applicabili le regole generali ordinarie che consentono di invocare la causale "evento meteo" per temperature elevate se il termometro sale oltre i 35 gradi, oppure se resta al di sotto ma la

temperatura percepita risulti superiore, anche per effetto dell'umidità, sia all'aperto che al chiuso. Le aziende devono tenere conto, a questo riguardo, anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui si trovano i lavoratori (utilizzo di macchinari che innalzano la temperatura, dispositivi di protezione quali tute e caschi, per esempio), evidenziando nella relazione tecnica che va accompagnata alla richiesta di ammortizzatore tali situazioni. Negli anni passati Inps ha ricordato che la sospensione dell'attività, con fruizione della cassa integrazione, può avvenire anche su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale.

Accanto a queste regole generali, si può chiedere la cassa integrazione a fronte del divieto di lavorare disposto da ordinanze regionali che, al 24 giugno, sono state adottate dalla quasi totalità delle amministrazioni. Tali provvedimenti in genere impongono la sospensione dell'attività in alcuni settori (di solito agricoltura, florovivaismo, edilizia) nelle ore centrali della giornata, in un arco temporale variabile (chi arriva a fine agosto, chi anche a settembre). In queste situazioni la causale di accesso agli ammortizzatori sociali è l'ordine di pubblica autorità. Anche in tutti questi casi scattano alcune agevolazioni tra cui l'esenzione dal contributo addizionale e dal-

l'anzianità minima aziendale dei lavoratori coinvolti.

Oltre alle disposizioni contenute nel decreto legge e alle ordinanze regionali, ci sono altri documenti che forniscono indicazioni sulla prevenzione dei rischi da calore durante le attività lavorative. Tra questi, le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un anno fa che non hanno valore di legge ma individuano le prassi migliori. Sempre l'anno scorso, presso il ministero del Lavoro è stato siglato tra le parti sociali il Protocollo quadro sul rischio climatico poi recepito da un decreto dello stesso ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE

Edilizia

Nei comparti edile ed affini, a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, a causa di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche»: non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile.

Agricoltura

In agricoltura l'integrazione salariale viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione per metà giornata (invece che per tutto il giorno), senza richiedere il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate. Inoltre i giorni di utilizzo della cassa integrazione non erodono il limite massimo previsto e sono comparate a lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola

Risorse

Cala il budget a disposizione per gli interventi rispetto al 2025: 10 milioni per l'agricoltura (erano 22,5 milioni), 5 milioni per gli altri (erano 10,5 milioni). L'Inps provvederà al monitoraggio, per assicurare il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande se si supera il tetto.

Budget ridotto a 10 milioni in agricoltura e 5 milioni in edilizia. L'Inps non accetterà domande se si supera il limite



Via libera al Dl Lavoro: incentivi ad assunzioni di giovani, donne e Zes

Palazzo Madama

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 94 sì, 61 no e 2 astenuti

Giorgio Pogliotti

Via libera definitivo alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Lavoro (il Dl n. 62 dello scorso 30 aprile). L'Aula del Senato ieri ha approvato la fiducia chiesta dal governo nel testo già approvato alla Camera, con 94 sì, 61 no e 2 astenuti.

Tra le novità il "salario giusto" che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes, viene individuato nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti collettivi nazionali firmati da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. «Manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità» ha commentato la premier Giorgia Meloni sui social.

Nell'iter parlamentare alla Camera è stato definito il perimetro del Tec, costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai Ccnl, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti. Resta da capire come questa il Tec definito per via legale si concilierà con la proposta inviata lo scorso 17 giugno da Cgil, Cisl e Uil alle associazioni datoriali, che definisce il Tec aggiungendo che dovrà essere poi «ricepito e specificato dai Ccnl».

Sono previsti una serie di incentivi. Per favorire la stabilità del lavoro le trasformazioni di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi in contratti stabili godono di un esonero contributivo del 100% per 24 mesi nel limite massimo di importo di 500 euro

mensili, per ciascun lavoratore che deve avere meno di trentacinque anni (mai occupato a tempo indeterminato). Della decontribuzione beneficiano le trasformazioni dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Inoltre per le assunzioni stabili di under 35 viene prorogato fino a fine anno, per un periodo di 24 mesi, lo sgravio totale fino a 500 euro mensili purché siano privi di lavoro e rientrino tra i "lavoratori svantaggiati" (650 euro se l'assunzione è nella Zes Unica). L'incentivo è di 12 mesi in relazione ad assunzioni in alcune categorie del "lavoratore svantaggiato". Per le donne, disoccupate, inoccupate, lo sgravio contributivo di 24 mesi è fino a 650 euro al mese. Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente risiede nella Zes Unica. L'esonero è di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad alcune categorie di "lavoratore svantaggiato". Come per i giovani, anche per le donne l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, e l'azienda non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti. Nella Zes Unica l'esonero è fino a 650 euro per 24 mesi per le assunzioni fino a dicembre di chi ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da al-

meno 24 mesi. L'esonero spetta solo ai datori fino a 10 dipendenti.

Per favorire la puntuale chiusura dei contratti nazionali, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, a titolo di anticipazione forfettaria le retribuzioni sono adeguate al 50% della variazione dell'Ipca-Nei (indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati). Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi - come quello turistico - e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie a carico e per conto del Ssn l'importo è determinato dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50%. Le disposizioni si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, mentre per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. «Non c'è nessuna volontà di escludere un settore importante come la sanità privata - ha assicurato il ministro del lavoro, Marina Calderone -, ci sarà e c'è la giusta attenzione da parte del governo su tutta la stagione dei rinnovi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni: manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuova occupazione



Aumenti contrattuali, più ampio il perimetro dell'imposta al 5%

Circolare Entrate

Agevolati anche incrementi per annualità anteriori al triennio 2024-2026

Sostitutiva al 15% applicabile anche sulla maggiorazione per il lavoro di domenica

Cristian Valsiglio

Detassazione al 5% anche per incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente la sottoscrizione del contratti collettivi nazionali (Ccnl), per l'indennità di cassa prevista dal Ccnl, per ferie e festività e in presenza di superminimo assorbibile. Detassazione al 15% per lo straordinario feriale e notturno, per le maggiorazioni domenicali anche laddove la domenica è un giorno ordinario di lavoro e per i part time che lavorano nel giorno di riposo. Detassazioni fuori perimetro, invece, per i datori di lavoro che non applicano un contratto collettivo nazionale.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 3/E di ieri sotto forma di risposta a quesiti, fornisce importanti indicazioni in relazione alle imposte sostitutive previste dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026), già in parte commentate con la circolare 2/E dello scorso 24 febbraio.

Le detassazioni in commento sono due: quella del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di Ccnl sottoscritti negli anni 2024, 2025, e 2026; e quella del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità per lavoro a turni, nel limite massimo di 1.500 euro.

Sostitutiva al 5%

In relazione alla detassazione sugli incrementi retributivi previsti dai Ccnl, il Fisco prende posizione su fattispecie controverse. Gli incrementi previsti dai Ccnl relativi a indennità erogate men-

silmente e connesse allo svolgimento delle mansioni (ad esempio, le indennità cassa e le indennità modali) possono essere detassati ove confluiscono nella retribuzione ordinaria.

Sono detassabili, poi, anche gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti (si veda anche il Sole 24 Ore del 28 aprile). Restano escluse, però, dal beneficio le "una tantum" da rinnovo contrattuale. Altresì sono detassabili gli incrementi assorbiti da superminimi pattuiti individualmente, gli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, per le festività soppresse, per i permessi retribuiti (ad esempio, Rol o Par) e per la gratifica feriale eventualmente prevista dal Ccnl.

Sostitutiva al 15%

In merito alla detassazione del 15% viene precisato che il beneficio può essere applicato sulle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale anche laddove il giorno di riposo settimanale non coincida contrattualmente con la domenica. Per i part time verticali, ove il giorno di riposo può non coincidere con la domenica, l'agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti.

Semaforo rosso, invece, in caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche. Detassazione applicabile, invece, sull'inte-

ra retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, sull'indennità di reperibilità prevista dal Ccnl anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa e sull'indennità di pernottamento, prevista dall'articolo 117 del Ccnl Credito.

Detassazioni del 5% e del 15% applicabili, infine, anche per i lavoratori, docenti e ricercatori impatriati; ma attenzione perché l'imposta sostitutiva si applicherà sull'intero ammontare senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Il Fisco, inoltre, ritiene che le predette misure agevolative non potranno essere fruite in assenza di applicazione di un Ccnl al rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I chiarimenti dell'Agenzia

Il documento

Con la circolare 3/E/2026, pubblicata ieri, che fa seguito alla circolare 2/E sullo stesso argomento, l'agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni per l'applicazione delle imposte sostitutive del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato e del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni previste dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026)

Le novità sul 5%

Nella circolare si chiarisce, fra l'altro, che gli incrementi previsti dai Ccnl relativi a indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento delle mansioni possono essere detassati ove confluiscono nella retribuzione ordinaria, così come gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026 anche se relativi ad annualità precedenti. Detassabili pure gli incrementi assorbiti da superminimi pattuiti individualmente

Le novità sul 15%

Il beneficio può essere applicato sulle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale anche se il giorno di riposo settimanale non coincida contrattualmente con la domenica. Per i part time verticali, ove il giorno di riposo può non coincidere con la domenica, l'agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti. Detassabile anche l'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo

**Le misure collegate
all'applicazione
di un contratto
collettivo nazionale
al rapporto di lavoro**



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondi pensione, no all'imposta sostitutiva sulle nuove erogazioni

Un tema all'attenzione dei fondi pensione, in vista della prossima erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche complementari introdotte dalla legge di Bilancio 2026, è il trattamento fiscale da applicare ai valori rivenienti per effetto del mantenimento in gestione del montante presso il fondo pensione fino all'esaurimento dell'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche previste dal comma 3-bis dell'articolo 11 diverse dalla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prestazioni mediante prelievi liberamente determinabili, prestazioni mediante erogazione frazionata).

Il nuovo comma 3-quinquies, articolo 11, Dlgs 252/2005, prevede che «le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione». Ne consegue che gli importi erogati quali ratei delle nuove prestazioni pensionistiche potranno variare nel tempo per effetto dei risultati, positivi o negativi, del mantenimento in gestione dei montanti. Nessuna disposizione chiarisce quale sia il trattamento fiscale dei maggiori o minori valori rivenienti dal mantenimento della gestione nella fase di erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche. Poiché tali valori potranno essere positivi o negativi, dipendendo essi dal risultato della gestione, appare da escludere l'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies, del Tuir, che per le rendite vitalizie prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sui «redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 50», trattandosi di disposizione che, appartenendo alla categoria dei redditi di capitale, è applicabile solo nel caso di redditi certi e determinati, come, nel caso di rendite vitalizie, le cosiddette "rivalutazioni" che si

6

La tassazione prevista nella fase di accumulo non si può applicare alla fase di erogazione

aggiungono alla prestazione erogata e cristallizzatasi al momento di accesso alla stessa. D'altronde, l'esclusione dell'applicazione di tale disposizione risulta anche in via letterale per il fatto che l'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies, del Tuir, è prevista dal comma 6, articolo 11, Dlgs 252/2005, solo per le rendite vitalizie, mentre alle nuove prestazioni pensionistiche di cui al comma 3-bis, articolo 11 si applica «il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale» (comma 6-bis), contenuto nel primo periodo del comma 6.

Si prospetta, dunque, una lacuna normativa che riteniamo debba essere risolta in via sistematica, tenendo conto che il complesso delle nuove tipologie di prestazioni sopra indicate appartiene alla fase dell'erogazione, posto che esse sono erogate «in luogo della rendita vitalizia» e vista la formulazione letterale del comma 3-bis dell'articolo 11 («le prestazioni pensionistiche possono anche essere erogate»). In questo senso si è espressa anche la Covip nello Schema delle «Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2005, n. 199», ove afferma che «nel momento in cui l'aderente richiede una delle prestazioni di cui all'articolo 11, lo stesso entra nella fase di erogazione».

Se si è nella fase dell'erogazione, e non più in accumulazione, deve dunque escludersi la possibilità di applicare a tali maggiori o minori valori l'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'articolo 17, Dlgs 252/2005 e da calcolare esclusivamente sul montante in accumulazione. In effetti, il montante rimasto presso il fondo pensione dopo l'erogazione della prestazione deve considerarsi distinto (e dunque contabilmente separato) rispetto al montante gestito per la fase di accumulazione e non può, pertanto, essere ricompreso nel calcolo dell'imposta sostitutiva del 20%. Ne consegue che la nuova prestazione pensionistica complementare viene, tempo per tempo, rimodulata per effetto del mantenimento in gestione e, di conseguenza, gli importi (maggiori o minori) che dovessero essere erogati vanno integralmente a comporre la parte imponibile della prestazione in erogazione; pertanto, sul complessivo importo di volta in volta erogato (maggiore o minore rispetto a quello determinato al momento di accesso alla prestazione) sarà applicata l'aliquota del 15/9% (o 20/15% per le prestazioni mediante erogazione frazionata) inizialmente determinata al momento della prima erogazione.

— **Fabio Marchetti**

— **Eugenio Ruggiero**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN BRACCIANTE MORTO, 4 FERITI. IMPRENDITORI CARICANO SIT-IN

Il decreto lavoro è legge ma «è un bluff»

LUCIANA CIMINO

■ È stata un'ordinaria giornata di lavoro in Italia: un agricoltore è morto, lavoratori in sciopero sono stati aggrediti, una baraccopoli ha preso fuoco con quattro braccianti feriti, di cui uno grave. Sarebbe morto per un colpo di calore l'agricoltore di 57 anni trovato nei campi a Livraga, nel Lodigiano.

L'incendio, invece, si è sviluppato nel ghetto di Boscarello, che fa parte del comune di Corigliano Rossano, nella Sibaritide. Territorio oggetto già nel 2022 di una indagine della magistratura sul caporalato che portò al sequestro di dieci aziende agricole e all'arresto di 15 persone con l'accusa di sfruttamento, maltrattamenti, minacce e riduzione in schiavitù dei braccianti. Uno schema simile a quello su cui stanno indagando gli inquirenti per la strage di Amedolara del primo giugno scorso, in cui vennero arse vive 4 persone. L'incendio di ieri, dovuto probabil-

mente a una bombola a gas, è avvenuto in uno dei massimi momenti di affollamento delle baracche per la raccolta.

A Prato martedì 250 imprenditori del pronto moda hanno tentato di forzare il picchetto che circa 80 operai stava tenendo davanti alla fabbrica Acca con Sudd Cobas per chiedere il rispetto del contratto di lavoro dei tessili. I lavoratori, provenienti dalla Cina, dal Nord Africa, dal Pakistan e dal Bangladesh dopo anni di turni di 12 ore al giorno a nero, avevano deciso di rivolgersi al sindacato per tutelarsi. Ieri 3 industriali sono stati arrestati.

Eppure il decreto lavoro del governo, ieri diventato legge al Senato mediante il ricorso alla fiducia, non serve a intervenire su nessuna di queste fattispecie. La premier, che aveva presentato direttamente il provvedimento in tempo per il primo maggio, anche ieri è intervenuta magnificando il risultato: «Manteniamo gli impegni, difendere chi lavo-

ra, creare opportunità non assistenzialismo. Dare dignità a chi

ogni giorno manda avanti la nazione con il lavoro». Dignità non concessa, però, ai lavoratori sfruttati, di solito migranti e impiegati in settori ad alto rischio di caporalato come l'edilizia, l'agricoltura o la consegna di cibo a domicilio. La parte che riguarda le tutele dei rider è stata rimangiata più volte e il risultato è deludente. Tanto che la stessa ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha dovuto ammettere: «L'intervento sul caporalato digitale non è esaustivo, sarà recepita la direttiva europea».

Al netto dei soliti incentivi per le assunzioni, dei bonus e del conio dell'espressione "salario giusto", la legge, come rilevato da opposizioni e sindacati, è «un bluff». Anche perché reintroduce, con una serie di artifici sulla definizione di Tec (trattamento economico complessivo), la possibilità di validare i contratti pirata. E non si concilia con la posizione di Cgil, Cisl e Uil (per una

volta unite) che chiedono un Tec come «specificato dai Ccnl». Il governo «dà un miliardo alle imprese, legittima contratti pirata, non mette un euro per i lavoratori», la sintesi del leader della Cgil, [Maurizio Landini](#).

**Marina Calderone:
«L'intervento
sul caporalato
digitale
non è esaustivo»**



Afa, dalle Regioni lo stop al lavoro tra le 12.30 e le 16 Il summit al ministero

Monitoraggio negli ospedali, numero verde e cabina di regia

di **Valentina Santarpia**

Bollino rosso in 16 città su 27 monitorate: il ministero della Salute è in pieno stato di allerta per l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Scatta l'allarme per Ancona, Bologna, Brescia, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo mentre sono a livello arancione Genova e Bari. Oggi si riunisce una cabina di regia per fare il punto della situazione, valutare i dati raccolti e decidere se attuare ulteriori misure di intervento. Al tavolo ci saranno anche i tecnici del Dep Lazio (il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale) e della Protezione civile che, dopo aver monitorato i numeri, proprio come se stessero affrontando una mini emergenza da epidemia, solleciteran-

I punti

L'allerta



L'Italia è in stato di allerta per l'ondata di calore con 16 città con bollino rosso e 2 con bollino arancione

Le ordinanze



Quasi tutte le Regioni hanno approvato di recente le ordinanze per vietare i lavori faticosi all'aperto durante le ore di picco

La fascia di stop



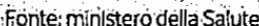
La fascia oraria di stop è 12.30-16, laddove la piattaforma Workclimate segnala livelli di rischio «alto»

no le Regioni ed eventualmente il governo sulle criticità.

«Codice calore»

Da lunedì scorso è attivo il 1500, il numero di pubblica utilità del ministero della Salute operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17: gli operatori forniscono consigli per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, orientano ai servizi sul territorio, fanno counseling medico sanitario e danno informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all'aperto. Ma questo è solo un pezzo del piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, che prevede, oltre ai bollettini, un sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi al pronto soccorso: l'obiettivo è monitorare quante persone si rivolgono ai servizi ospedalieri per motivi

Sommarletto da inserire quiddentro



Fondamentali sono anche le risposte delle Regioni delle città «rosse». Molte — sulla scia della norma prevista dal

Le amministrazioni regionali che hanno approvato le ordinanze territoriali (con scadenza di solito a fine agosto, metà settembre) con le quali vietano i lavori pesanti all'aperto dalle 12.30 alle 16.

Lo stop è scattato nelle Marche, in Lombardia, in Umbria (dove sono state adottate indicazioni specifiche per i riders), e in Abruzzo, dove si è posta l'attenzione anche a chi lavora «in ambienti chiusi che devono essere adeguatamente climatizzati o isolati per ridurre i rischi per il personale». La Toscana tiene sotto controllo i livelli di ozono. Nel Lazio vengono pubblicati quotidianamente sul sito della Regione tutti i bollettini legati al meteo in modo da allertare la Protezione civile. La Regione Piemonte ha attivato un tavolo sull'emergenza caldo. Sul sito di Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) c'è la mappa dell'Indice di disagio fisico, piattaforma interattiva che fotografa in tempo reale l'impatto del caldo sul corpo umano attraverso l'indicatore Humidex. La Protezione civile della Regione Puglia fornisce dati in tempo reale sui picchi di caldo. Ma nei prossimi giorni potrebbero essere attivati altri provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì del Senato Salario giusto e incentivi, il decreto lavoro ora è legge

L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul dl Lavoro, varato in occasione del primo maggio, nel testo già approvato alla Camera: 94 voti a favore, 61 contrari e 2 astenuti. La conversione in legge, quindi, è definitiva. Il provvedimento è composto di 30 articoli. Tra le novità introdotte figura la definizione del «Trattamento economico complessivo» dei contratti collettivi nazionali firmati da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Sulla base del cosiddetto «Tec» viene individuato il «salario giusto» che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere ai bonus per assumere giovani under 35, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes. Il provvedimento, inoltre, innalza l'anticipazione forfettaria per i contratti scaduti e introduce alcune tutele per i rider. «Manteniamo gli impegni presi

con gli italiani — scrive la premier Giorgia Meloni su X —: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità». La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha rivolto un «ringraziamento alle parti sociali che hanno accompagnato il provvedimento» aggiungendo che non è frutto di un «lavoro estemporaneo» ma di un «confronto» avviato da tempo e che «ha portato a convergenze che hanno richiesto tempo ma che poi all'interno del decreto sono rappresentate». (a. con.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ministra
Marina Calderone

